

La Regione può sospendere le autorizzazioni per i grandi esercizi commerciali.

Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2013

di Nicola Dessì

Parole-chiave: liberalizzazione del commercio, tutela della concorrenza

Riferimenti normativi: artt. 117, co. 1 e 2, lett. e), Cost.; artt. 3 e 4 l.r. Veneto n. 30/2011 (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali)

Massima 1: La legge della Regione non può prevedere vincoli agli orari di apertura degli esercizi commerciali, stante la legge dello Stato che, nell'ambito della potestà legislativa statale della "tutela della concorrenza", impone l'abolizione di tali vincoli.

Massima 2: La legge della Regione può sospendere il rilascio delle autorizzazioni amministrative per grandi strutture di vendita e parchi commerciali. La legge statale, infatti, richiede per la sua applicazione l'intervento delle Regioni, nell'esercizio delle proprie potestà legislative; la normativa comunitaria, in tema di tutela della concorrenza, ammette limitazioni per motivi di interesse generale. La legge regionale impugnata può interpretarsi in senso conforme alla norma statale e a quella comunitaria, purché sia sottoposta a un termine finale "certo e proporzionato".

La sentenza decide alcune questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale nei confronti di alcune disposizioni della l.r. Veneto n. 30/2011.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge impugnata, che detta una serie di restrizioni degli orari, nonché delle giornate di apertura e chiusura, delle attività di commercio al dettaglio. Precisamente, il comma 2 impedisce l'apertura dell'attività prima delle ore sette e dopo le ore ventidue, e impone la chiusura festiva e domenicale; il comma 4 consente di derogare all'obbligo di chiusura festiva e domenicale nel mese di dicembre, nonché in ulteriori sedici giornate nel corso dell'anno, scelte dai Comuni interessati di concerto con le associazioni di categoria. Confermando le sentenze nn. 38/2012 e 299/2012, la Corte ribadisce che spetta allo Stato disciplinare i tempi di apertura degli esercizi commerciali, in base all'art. 117, comma 2, lett. e) a "tutela della concorrenza". L'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201/2011, ha abrogato ogni limite agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

E' invece costituzionalmente non illegittimo l'art. 4 della legge regionale, recante una disciplina transitoria da applicarsi nelle more dell'approvazione della futura normativa regionale in tema di commercio al dettaglio, e comunque destinata a rimanere in vigore per un periodo non superiore a un anno. La disposizione regionale, che sospende il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative alle grandi strutture di vendita e ai parchi commerciali, non viola l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in quanto lo stesso art. 31, comma 1, del d.l. n. 201/2011 richiede l'intervento delle Regioni e degli Enti locali per adeguare la propria legislazione a quanto disposto dalla disposizione statale. Inoltre, la disposizione impugnata non è da considerarsi lesiva della libera concorrenza, anche con riferimento alle normative comunitarie in materia (ci si riferisce alla direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno). L'art. 9, comma 1, della direttiva in questione consente la subordinazione di un'attività di servizio a un'autorizzazione

solo per un "motivo imperativo di interesse generale" e nell'impossibilità di "una misura meno restrittiva". Nel caso di specie, il "motivo imperativo di interesse generale" della sospensione delle autorizzazioni era la necessità, da parte della Regione, di cristallizzare la situazione, in attesa di adottare quei provvedimenti legislativi di adeguamento alla disciplina statale, richiesti appunto dalla disciplina statale stessa. Del resto, secondo la Corte, "l'adozione di una misura meno restrittiva avrebbe potuto determinare il rischio di autorizzare grandi strutture di vendita, in contrasto con le successive misure che sarebbero state approvate". Dunque è "la previsione di un termine finale certo e proporzionato" a rendere costituzionalmente non illegittima la disposizione impugnata.